

Linee guida per la conversione alla produzione biologica – Produzioni vegetali



Redatto da:
Sara Paoletti
Sandra Di Ferdinando

INDICE

PREMESSA	pag 3
DEFINIZIONI	pag 4
OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ DEL SETTORE	pag 6
Sez. 1 - LA CONVERSIONE DELL'AZIENDA	
1.1 Le norme e la pianificazione del processo di conversione	pag 8
Sez. 2 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	
2.1 Procedure di adesione	pag 10
2.2 Attestati e certificazioni	pag 11
2.3 Mantenimento della certificazione	pag 11
2.4 Sistema di controllo	pag 11
Sez. 3 - GESTIONE TECNICA - Produzioni Vegetali	
3.1 Gestione del suolo	pag 12
3.2 Protezione dell'ambiente	pag 12
3.3 Conversione e produzione parallela	pag 13
3.4 Gestione di unità produttive biologiche e non biologiche	pag 13
3.5 Lavorazioni del terreno	pag 14
3.6 Rotazioni ed avvicendamenti	pag 14
3.7 Consociazioni	pag 15
3.8 Gestione della fertilità e concimazioni	pag 16
3.9 Scelta varietale, semina e impianto	pag 17
3.10 Controllo e gestione delle erbe infestanti	pag 18
3.11 Interventi fitosanitari	pag 19
3.12 Raccolta, magazzinaggio e trasporto dei prodotti	pag 20
3.13 Tecniche di maturazione e conservazione	pag 20
3.14 Ricevimento di prodotti da altre unità o operatori	pag 20
3.15 Imballaggio e trasporto dei prodotti	pag 21
3.16 Trattamento non conformità	pag 21
3.17 Etichettatura dei prodotti	pag 22

PREMESSA

Nell'ambito del progetto *“Valutazione di schemi di conversione all'agricoltura biologica e biodinamica in aziende tipo della Regione Lazio”*, finanziato dalla Regione Lazio, all'interno del Programma Interregionale Agricoltura Qualità, sono state redatte le presenti linee guida con l'obiettivo di fornire uno strumento per la conversione delle aziende a metodi di produzione biologica, sicuramente non esaustivo, ma utile a capire meglio criticità e opportunità, accompagnando le aziende in un processo che comporta la necessità di affrontare difficoltà di carattere tecnico, gestionale ed economico.

Il progetto si è posto l'obiettivo di acquisire conoscenze sul funzionamento di sistemi produttivi costituiti da colture erbacee ed orticole di pieno campo, coltivate secondo i principi dell'agricoltura organica; competenze da trasferire agli agricoltori, per migliorare il processo produttivo ed ottenere prodotti di qualità nel rispetto degli equilibri dell'agro-ecosistema; informazioni per i consumatori, per valutare la qualità dei prodotti biologici; e, non ultimo, fornire indicazioni ai decisori di politica agraria ed ambientale, per formulare proposte sulla tecnica-agronomica, colturale e la gestione ambientale. All'inizio si sono valutate soluzioni agronomiche per aziende orticole senza allevamento zootecnico, maggiormente diffuse nel Lazio, in seguito, per non trascurare l'opportunità di lavorare anche sulla valorizzazione della sostanza organica, sono state effettuate prove con compost aziendale. Sono stati analizzati percorsi di conversione al metodo biologico e al metodo biodinamico, per valutarne l'efficacia e riproporli agli operatori laziali, analizzando problematiche, metodologia d'azione e relativi risultati; con approfondimenti rivolti alla valenza di tali tecniche sul risanamento ambientale, valutando le potenzialità di tali metodi nel contenimento di inquinanti del suolo agricolo.

I risultati del progetto sono ampiamente riportati nel sito dell'Agenzia (www.arsial.it) con possibilità di accedere alla documentazione prodotta.

In Italia, il sistema di controllo e certificazione dei prodotti biologici è affidato ad organismi privati accreditati da ACCREDIA (www.accredia.it) e autorizzati dal MiPAAF, il cui elenco aggiornato è consultabile sul sito www.sinab.it; su tali organismi, oltre alle attività di sorveglianza di ACCREDIA finalizzate al mantenimento dell'accreditamento, è attiva la vigilanza dell'ICQRF e delle Regioni e Province autonome che si coordinano attraverso il Comitato Nazionale di Vigilanza (CNV). L'Agenzia, nell'ambito di questo sistema, ha il compito di effettuare la vigilanza sugli Organismi di Controllo (OdC) attivi sul territorio regionale, come previsto dalla L.R. 21/98 *“Norme per l'agricoltura biologica”* e, per questo motivo, rappresenta la Regione Lazio nel CNV. Sul sito dell'Agenzia è possibile accedere ai dettagli dell'attività svolta da ARSIAL.

Grazie alla decennale esperienza acquisita attraverso l'attività di vigilanza svolta presso gli operatori biologici regionali e presso le strutture di controllo attive a livello regionale, siamo consapevoli del fabbisogno di conoscenza degli operatori per adempiere correttamente alle prescrizioni normative che un produttore biologico deve rispettare. La complessità della normativa sulle produzioni biologiche, riferita a tutte le filiere dell'agro-alimentare (tranne rare eccezioni) e la necessità di mettere in atto un sistema di autocontrollo aziendale che documenti tutte le scelte fatte dal produttore, al fine di garantirne il controllo da parte dell'OdC prescelto e, quindi, la relativa certificazione aziendale, presuppone una ampia conoscenza del proprio sistema produttivo. Le criticità che possono compromettere il rispetto delle prescrizioni normative, necessariamente, saranno tenute sotto controllo solo attraverso una valutazione preventiva e la pianificazione delle possibili misure correttive per definire un processo produttivo conforme alla normativa europea, nazionale e regionale vigente. Inoltre, considerando le continue interazioni con altre normative cogenti e/o volontarie che le aziende dell'agro-alimentare devono rispettare, è sempre più utile aiutare le aziende a costruire sistemi di autocontrollo integrati che, in una unica pianificazione, puntino a garantire il rispetto delle normative cogenti - ad esempio in materia di sicurezza alimentare, sicurezza sul lavoro, etc. - e volontarie prescelte, quali le stesse produzioni biologiche, le produzioni a denominazione di origine, gli schemi di rintracciabilità volontaria, i sistemi di gestione ambientale, e quant'altro le aziende ritengano utile per affrontare il mercato.

DEFINIZIONI

Agricoltura convenzionale

Per agricoltura convenzionale si intende il metodo di coltivazione prevalente, generalmente intensivo, che prevede: il ricorso alla meccanizzazione, un largo impiego di capitali per acquisire risorse esterne e l'uso di prodotti chimici per la fertilizzazione e la difesa delle piante, con la finalità di mantenere e aumentare le rese. Anche l'agricoltura convenzionale ha l'obbligo di rispettare le diverse normative vigenti in materia di condizionalità, utilizzo di fitofarmaci e/o fertilizzanti, finalizzate a ridurre l'impatto ambientale, oltre alle norme igienico-sanitarie per la produzione di alimenti e la tracciabilità dei prodotti.

Agricoltura integrata

L'agricoltura Integrata è un metodo di produzione che prevede l'adozione di tecniche compatibili con la conservazione dell'ambiente e la sicurezza alimentare, attraverso la minimizzazione dell'uso dei prodotti chimici di sintesi e il controllo dell'intero processo produttivo, privilegiando tecniche colturali di tipo agronomico e la lotta guidata per la difesa dai patogeni. Le normative e le linee guida che regolano le produzioni integrate, specificano le prescrizioni aggiuntive rispetto alla normativa generale, hanno un inquadramento nazionale e prevedono una certificazione di parte terza; i disciplinari di produzione integrata possono avere un ulteriore dettaglio regionale che, in alcuni casi, ha previsto l'adozione di marchi a hoc. I "prodotti da agricoltura integrata" sono distribuiti anche con marchi privati all'interno di filiere controllate.

Agricoltura biologica

L'agricoltura biologica è un metodo di produzione normato in Europa con un primo regolamento nel 1992 (Reg. CEE 2092/91), sostituito successivamente dai Reg. CE 834/07, 889/08 e 1235/08, in continua evoluzione ed aggiornamento, che dettano le regole per produrre, certificare e commercializzare i prodotti biologici. Trae origine da diverse scuole di pensiero che, da fine ottocento a tutta la prima metà del novecento e oltre, hanno delineato i rischi dell'incremento incondizionato dell'uso della chimica in agricoltura, cercando soluzioni compatibili con l'ambiente, che permettano al tempo stesso adeguate rese produttive. È un metodo di coltivazione che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica, evitando lo sfruttamento delle risorse naturali e aumentando la resilienza del processo di produzione. I regolamenti, oltre alle prescrizioni generali e di dettaglio, contengono le liste positive ammesse nelle diverse fasi di produzione degli alimenti e le specifiche per documentare il processo produttivo e il sistema di controllo e certificazione.

Il Codex Alimentarius, un'insieme di regole elaborate da una commissione FAO - OMS, la definisce come un sistema globale di gestione della produzione che promuove e valorizza la salute degli agro-ecosistemi, tra cui la biodiversità e l'attività biologica del terreno. Raccomanda l'utilizzo di pratiche adeguate alle condizioni regionali con sistemi locali che utilizzano metodi agronomici e biologici, in contrasto con l'uso di materiali sintetici.

Nel 2005 l'Assemblea generale IFOAM, che rappresenta a livello internazionale i movimenti per l'agricoltura organica, ne ha redatto i nuovi Principi:

- *Principio del benessere* “deve sostenere e rafforzare la salute del suolo, delle piante, degli animali, degli esseri umani e del pianeta come un insieme unico ed indivisibile”: deve produrre cibi nutrienti, di qualità, limitando l'uso anche dei fertilizzanti ammessi, senza l'ausilio di fitofarmaci di sintesi e con l'ausilio di medicine veterinarie solo in caso di cura ed additivi alimentari animali limitati ai casi consentiti.
- *Principio dell'ecologia* “deve basarsi su sistemi e cicli ecologici viventi, lavorare con essi”: deve essere adattata alle condizioni, all'ecologia, alla cultura ed alle dimensioni locali, vanno ridotti gli input esterni con il riciclo e la gestione efficiente, per mantenere e migliorare la qualità dell'ambiente e preservare le risorse, con la progettazione di sistemi agricoli, la creazione di habitat ed il mantenimento della diversità genetica ed agraria.

- *Principio dell'equità* “deve svilupparsi su rapporti che assicurino equità e solidarietà nei confronti dell'ambiente comune e delle necessità della vita”: deve assicurare qualità di vita a tutti i soggetti coinvolti e una produzione sufficiente di alimenti di buona qualità. Stabilisce pure che gli animali possano avere condizioni e opportunità di vita che rispettino la loro fisiologia, il loro comportamento naturale ed il loro benessere.
- *Principio della precauzione* “deve essere gestita in modo precauzionale e responsabile al fine di proteggere la salute ed il benessere delle generazioni presenti e future e dell'ambiente”: si può aumentare l'efficienza e la produttività, ma senza compromettere la salute ed il benessere degli esseri viventi e dell'ambiente. La precauzione e la responsabilità sono concetti chiave nelle scelte di gestione, di sviluppo e di scelta di tecnologie nell'agricoltura biologica.

Agricoltura biodinamica

Nell'agricoltura biodinamica l'azienda agricola è considerata come un organismo complesso, in cui tutti i suoi abitanti sono elementi che interagiscono tra di loro e che ne permettono la sopravvivenza. Le piante, gli animali e lo stesso contadino, ma anche i loro “scarti” contribuiscono a fertilizzare e mantenere in salute l'intero ecosistema; inoltre, considera fondamentale l'influsso del cosmo sull'“organismo-agricolo”. Il padre dell'agricoltura biodinamica è Rudolf Steiner, che ne ha delineato le basi stimolando una intensa attività di ricerca che può dirsi culminare nella ricerca DOK del FIBL che ha avviato un confronto parcellare di coltivazioni a basso input, biologiche e biodinamiche da oltre 20 anni. L'agricoltura biodinamica attraverso lo stringente rispetto di avvicendamenti colturali, fertilizzazione organica, lavorazioni protettive del suolo, uso di sovesci multifloreali, consociazioni e impiego di preparati biodinamici punta a mantenere ed incrementare la fertilità del terreno, come principale caposaldo per la produzione di alimenti di qualità, buoni e sani; inoltre, nella programmazione delle pratiche colturali è attenta al rispetto di specifici calendari che individuano i momenti propizi per ogni fase di coltivazione; per la difesa delle colture sono impiegati preparati biodinamici, fitoterapici e tecniche di lotta biologica. I prodotti dell'agricoltura biodinamica devono essere controllati e certificati da un OdC accreditato e autorizzato in base al Reg. CE 834/07, alla stregua dei prodotti biologici.

Agricoltura conservativa

L'agricoltura conservativa si propone di combinare produttività e sostenibilità con l'applicazione di tre principi: minor disturbo del suolo con le lavorazioni, sua copertura permanente e diversificazione colturale. Aumenta la vitalità e la fertilità dei terreni, potenziando la biodiversità, accumula sostanza organica nei suoli, producendo 'crediti di carbonio', riduce l'erosione e migliora le funzioni ambientali del territorio, mitigando gli effetti del cambiamento climatico. E' i il punto di partenza per una gestione sostenibile della produzione agricola, riducendo i costi ed i consumi energetici (fonte: FAO). L'agricoltura conservativa ancora non ha standard definiti da normative ma alcune tecniche sono incentivate nei Piani di Sviluppo Rurale attuati dalle Regioni.

Agricoltura blu

L'agricoltura blu è la via italiana dell'agricoltura conservativa, integra tecnologie agronomiche e mezzi tecnici in grado di aumentare la sostenibilità delle filiere di produzione agricola, attraverso la conservazione della fertilità del suolo, la conservazione dell'acqua e delle energie e la tutela climatica; quindi mira a contrastare gli effetti secondari sfavorevoli conseguenti alla semplificazione degli ordinamenti culturali ed alla gestione intensiva del suolo tramite arature profonde con inversione degli strati di suolo, lavorazioni ripetute e periodi con suolo nudo, quali ad esempio emissioni di CO₂, alti consumi energetici, riduzione della biodiversità e della fertilità dei suoli e inquinamento delle acque. Questo approccio contribuisce alla conservazione dell'ambiente mantenendo la produzione agricola con minori costi .

OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ DEL SETTORE

In Italia, al 31/12/2015 gli operatori certificati bio raggiungono quasi le 60000 unità con un aumento rispetto ai dati riferiti al 2014 del 8,2% e la superficie coltivata risulta pari a 1.492.579 ha, con un aumento complessivo, rispetto all'anno precedente, del 7,5%. Il biologico arriva a rappresentare il 12% della superficie totale coltivata in Italia, ma anche il 12% della superficie biologica UE, mantenendo un trend di crescita costante dal 2012.. Anche per le produzioni animali i dati evidenziano rispetto all'anno passato un aumento consistente, anche se differenziati per le diverse specie.

A livello regionale, nel 2015 sono cresciuti più gli operatori biologici (6,3%) che la superficie aziendale (0,9%), diversamente dal 2014 (rispettivamente 0,8% e 8,5%), gli operatori biologici a fine 2015 si attestano intorno ai 3400, mentre la superficie biologica oltre i 110.000 ha, che rappresenta quasi il 19% della SAU totale. Nel Lazio tra le aziende biologiche circa l'1% segue tecniche biodinamiche.. Le filiere maggiormente rappresentate nel Lazio sono quelle estensive della cerealicoltura con alternanza di foraggiere connesse ad allevamenti bovini e ovi-caprini, prevalentemente estensivi con allevamento brado o semi-brado; seguono l'olivicoltura, la frutticoltura specializzata dell'actinidia, del nocciolo e di altra frutta a guscio, la viticoltura e, fanalino di coda, l'orticoltura specializzata, che rappresenta poco più dell'1% della superficie biologica regionale (2% in Italia con punte oltre il 4% in alcune Regioni). Consistente anche la presenza di aziende di trasformazione agro-alimentare, alcune specializzate per la filiera bio e prevalentemente orientate al mercato estero..

Relativamente ai consumi, il mercato italiano del bio continua a crescere; i dati del Panel famiglie Ismea-Nielsen, rivelano che gli acquisti di prodotti biologici confezionati sono cresciuti mediamente dell'11% l'anno dal 2010 al 2015, con punte del 20% nel 2015, tanto più rilevante, in un periodo in cui anche gli acquisti alimentari si contraggono. Ancora prevale il canale della GDO ma seguono a stretto giro gli acquisti diretti con vari canali (GAS, Mercati Contadini, punti vendita aziendali) e i negozi specializzati. Gli acquisti si concentrano su categorie quali l'ortofrutta fresca e trasformata che supera un terzo del paniere, e, a seguire cereali e derivati (25%) e latte-e derivati con il 10%.

Gli elementi che muovono il consumatore verso i prodotti bio sono primariamente:

- desiderio di maggiore sicurezza: riducendo l'esposizione a residui di pesticidi preferendo alimenti privi di organismi geneticamente modificati;
- domanda di protezione e rispetto dell'ambiente, attraverso la tutela della biodiversità e del benessere animale;
- preferenza di prodotti più controllati, unitamente ad una maggiore sfiducia verso i prodotti convenzionali;
- maggiore disponibilità di prodotti bio nei punti vendita;
- maggiore apprezzamento della qualità e del gusto dei prodotti biologici;
- indicazione da parte di personale sanitario, in particolare pediatri, per ridurre l'esposizione alle contaminazioni degli alimenti.

L'importanza dello sviluppo del settore trova riscontro nel Piano di Azione Europeo per l'Agricoltura Biologica (dove le proposte operative della Commissione Europea si propongono di informare gli agricoltori in materia di sviluppo rurale e di politiche agricole comunitarie bio, di rafforzare i legami tra i progetti europei di ricerca e innovazione bio e di incoraggiare l'uso di alimenti bio, grazie allo sviluppo di una guida informativa) come nelle politiche per la ricerca e l'innovazione promosse dall'Unione Europea con il programma HORIZON 2020. Coerentemente, la Politica Agricola Comune ed il nuovo Piano di Sviluppo Rurale supportano le aziende biologiche, riconoscendone il valore intrinseco per il rispetto del greening e, direttamente, con la Misura 10 "Agricoltura Biologica", che finanzia la conversione e il mantenimento della produzione biologica per un impegno minimo di cinque anni, oltre alla Misura 03 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" che rimborsa le spese di certificazione per la prima certificazione dell'azienda per un periodo massimo di cinque

anni. Tuttavia, i PSR, hanno altri strumenti che possono validamente aiutare la crescita consapevole del settore, in particolare, attraverso misure volte al trasferimento di conoscenza e azioni di informazione (Misura 01), alla consulenza aziendale (Misura 02) e alla cooperazione (Misura 16), incentivando la diffusione delle innovazioni di processo e di prodotto messe a punto da istituzioni di ricerca e sperimentazione e/o privati. Queste azioni sono rivolte a compensare quel gap conoscitivo che gli operatori agricoli tutti, e in particolare i produttori biologici, da decenni richiedono alle istituzioni pubbliche e che, da tempo, è presidiato quasi esclusivamente dai tecnici delle aziende che producono prodotti per l'agricoltura.

Anche nel settore biologico, i bassi prezzi delle produzioni agricole e l'aumento dei costi di distribuzione spingono l'agricoltore a cercare nuove strade per raggiungere la redditività delle produzioni; la maggior parte del prezzo finale pagato dal consumatore è distribuita nei passaggi intermedi e nella fase di commercializzazione. Tutte le occasioni di incontro diretto tra produttore e consumatore sono un vantaggio per entrambe le parti. I canali commerciali del bio sono molteplici: la vendita diretta in azienda, nei mercati locali, mediante Gruppi d'Acquisto Solidale (GAS), la GDO, la ristorazione negli agriturismi biologici, i dettaglianti biologici, in particolare i *franchising*, le mense e i ristoranti, le farmacie e le erboristerie. Eppure, la presenza dei vari canali non è omogenea sul territorio, dipende da numerose variabili: socio-economiche, culturali e tradizionali. Ulteriore opportunità sono i Bio-distretti, coordinamenti tra operatori della filiera ed Enti che operano per la conversione sostenibile del territorio e la valorizzazione delle sue tipicità e bio-eccellenze; strumenti di programmazione territoriale in grado di promuovere nuovi investimenti, progetti di sviluppo e promozione dei prodotti biologici, del turismo rurale, dell'artigianato locale e delle imprese ecocompatibili; in breve, marketing territoriale. Tutto il settore deve puntare a mantenere integro il rapporto di fiducia tra produttori e consumatori, tanto più importante in filiere con alti valori etici, quale quella dei prodotti biologici.

Sez. 1 - LA CONVERSIONE DELL'AZIENDA

1.1 La pianificazione del processo di conversione

➤ Normativa

Dopo oltre 15 anni di aggiornamenti ed integrazioni, Il Reg. CE 2092/91 è stato sostituito dal Reg. CE 834/07, che indica i principi generali, e dal Reg. CE 889/08 che specifica lo standard per le produzioni biologiche in Europa, dei quali è in corso una ulteriore revisione. La produzione biologica resta comunque una scelta volontaria del produttore. In tutta Europa per etichettare un prodotto biologico, devono essere rispettati i requisiti minimi per la produzione, trasformazione ed importazione da Paesi terzi (quest'ultimi definiti nel Reg. 1235/08), comprese le procedure per il controllo, certificazione, etichettatura e commercializzazione. La scelta di convertire un'azienda ai principi della produzione biologica implica una serie di adempimenti amministrativi che possono differenziarsi nelle diverse Regioni; in ogni caso, l'azienda deve notificare la propria attività all'autorità pubblica locale in materia di agricoltura e, contemporaneamente, ad un organismo di controllo tra quelli autorizzati dal Ministero, che avvia il percorso di certificazione dell'azienda. Ad oggi, le norme europee per il biologico, sono applicabili ai prodotti agricoli tal quali; prodotti agricoli trasformati destinati ad alimenti, mangimi, sementi e materiali di propagazione; lieviti utilizzati come alimenti o mangimi, destinati all'immissione sul mercato. Sono espressamente escluse, la ristorazione collettiva e i prodotti della caccia e della pesca. Tuttavia, ogni Stato Membro può riconoscere standard specifici per filiere e/o fasi della filiera agro-alimentare non previsti dalla normativa europea (ad es. in Italia sono stati approvati i disciplinari per l'allevamento di struzzi, conigli, gelsicoltura, elicicoltura, coltivazione della spirulina e alimenti per animali da compagnia

➤ Il piano di conversione

La normativa comunitaria definisce il periodo di conversione di una azienda, dalla data di presentazione della notifica ai successivi due anni per le erbacee e tre per le arboree; in questa fase i prodotti provenienti da coltivazioni non possono essere etichettati come prodotti biologici, ad eccezione dei prodotti vegetali e derivati che possono riportare la dicitura *“prodotti in conversione all'agricoltura biologica”*. La conversione è quel periodo in cui l'azienda crea le condizioni per praticare correttamente e convenientemente il metodo di agricoltura biologica, attraverso la scelta delle opportune tecniche agronomiche e colturali oltre che la ricerca di strategie di comunicazione e commerciali per promuovere le produzioni aziendali. La definizione di un piano di conversione è fondamentale per stabilire tempi e modi del processo, con l'indicazione di obiettivi minimi da verificare ad ogni ri-valutazione del percorso; l'analisi preliminare delle potenzialità e dei fattori limitanti dell'azienda è indispensabile per disegnare un piano di conversione tarato sulla realtà aziendale e la scelta delle soluzioni tecniche da adottare, di seguito alcuni esempi non esaustivi:

- storia degli appezzamenti, conoscere la tecnica agronomica utilizzata, i problemi riscontrati ed i risultati produttivi;
- situazione pedologica di partenza, il dato sul bilancio umico, è elemento strategico per calibrare il piano colturale e la fertilizzazione;
- analisi delle principali criticità delle colture previste nel piano colturale e definizione delle possibili strategie di prevenzione e cura;
- attrezzatura presente in azienda e disponibilità agli investimenti;
- livello di convinzione e preparazione degli operatori, determinante per la riuscita di ogni iniziativa;
- situazione socio ambientale, informazioni sulla presenza di punti vendita o rappresentanti di mezzi tecnici o altri servizi utili all'agricoltura biologica;
- analisi del sistema di registrazione aziendale per valutarne la tenuta alle prescrizioni imposte dalla normativa sul biologico;
- vincoli, ambientali e politici; impegni già assunti in precedenza; contrasti familiari sulla scelta fatta; contratti di affitto brevi o in scadenza.

Se il piano di conversione viene descritto nel piano delle misure concrete precauzionali, l'operatore avrà modo di aggiornarlo e documentarne il percorso sia nel corso delle verifiche dell'OdC sia in occasione di eventuali controlli ufficiali, ma, soprattutto, potrà essere riesaminato a seguito di problemi/criticità rilevate durante la sua attuazione e adeguato alle nuove esigenze. Una conversione consapevole porta ad aziende in grado di rispondere meglio e tempestivamente ai necessari adattamenti richiesti continuamente dal mercato o da adeguamenti normativi.

Tale approccio deve essere incentivato sia dalle istituzioni che dagli enti di controllo ma, soprattutto, dai tecnici aziendali che potranno meglio supportare le aziende se queste saranno consapevoli delle regole dettate dallo standard delle produzioni biologiche definito a livello europeo e nazionale; i tecnici conoscendo pratiche conformi, deroghe eccezionali e mezzi tecnici ammessi dovranno aiutare le aziende a scegliere le migliori strategie produttive per garantire la produzione aziendale e la conformità del prodotto.

Sez. 2 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Tematica	Rif. Norm.	Azioni
<p>2.1 - Procedure di adesione</p> <p>LINK UTILI: www.sinab.it www.sian.it</p>	<p>Reg. Ce 834/07- art.28/29 DM 18354/09- art.9.2/6/7 DM 2049/12- art.1/2/3/4/5/6/7 DM 10071/12-art.2/3 Reg. Ce 889/08- art.63/64/65/66/70/71 Reg. Ce 1235/08 DD. A08907/14 DM. 18321/12- art.2/3/4 ALL. VI e VII DD A07466/13</p>	<ol style="list-style-type: none"> Richiesta di ammissione al sistema di controllo: le aziende presentano la <u>notifica informatizzata</u>, di cui va conservata la ricevuta di accettazione, utilizzando il Sistema Informativo Biologico (SIB) sulla piattaforma SIAN (www.sian.it) o altri sistemi regionali, alla/e Regione/i di competenza per sede legale e operative ed all'Organismo di Controllo prescelto (www.sinab.it). Ad ogni modifica dell'attività/struttura dell'azienda dovrà essere presentata notifica di variazione entro 30gg. Alla Regione referente per il Fascicolo Aziendale e, quindi, per l'istruttoria della notifica, l'operatore deve inviare copia cartacea sottoscritta e documento di identità. La notifica cartacea, inviata all'OdC, deve essere integrata almeno con la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> • <u>descrizione completa di tutte le unità produttive/stabilimenti e di tutte le attività aziendali</u> allegando: <ol style="list-style-type: none"> a) planimetrie superfici e immobili; statuto, atto costitutivo e visura camerale, autorizzazioni alle attività; dichiarazione di impegno ad assoggettare l'azienda al sistema di controllo dell'OdC, osservare le norme ed accettare le sanzioni previste; b) per le <u>aziende zootecniche</u>: programma utilizzo deiezioni zootecniche (PUDZ); programma alimenti; programma gestione della rimonta e della riproduzione; piano sanitario; planimetria stalle e paddock, eventuali accordi comprensoriali; c) per le <u>aziende apistiche</u>: denuncia del numero di arnie, registro annuale e cartografia o foto aeree postazioni apistiche; dichiarazione esercizio dell'attività di impollinazione conto terzi e/o dell'attività di migrazione; d) per le <u>aziende di trasformazione</u>: planimetria e descrizione impianti e modalità di trasporto; • <u>relazione/piano delle misure concrete e precauzionali (PMP)</u> atte a garantire il rispetto delle prescrizioni normative, integrata con eventuale piano di autocontrollo aziendale, da integrare ad ogni variazione sostanziale delle attività aziendali; • <u>programmi annuali di produzione</u>, da inoltrare tramite piattaforma SIB/SIAN entro 30gg dalla notifica e ogni anno a variazione. Valutazione iniziale della documentazione: è fatta dall'OdC, la Regione referente verifica la ricezione della notifica cartacea. Prima visita ispettiva: è svolta dall'OdC allo scopo di valutare la coerenza e completezza di quanto notificato e la conformità delle pratiche adottate dall'azienda. Ingresso dell'operatore nel sistema di controllo: è deciso dall'OdC, a seguito della valutazione della documentazione e della relazione d'ispezione del tecnico, con l'emissione del Documento Giustificativo e registrazione su SIB dell'idoneità (entro 120gg dalla prima notifica), decorsi 30 gg, senza nulla-osta da parte dell'autorità regionale competente, la notifica risulta pubblicata ed è consultabile accedendo all'Elenco degli Operatori Biologici Italiani (www.sian.it/aBiologicoPubb/start.do). Documento Giustificativo (DG): riporta il codice dell'OdC e dell'OB, tutte le unità e attività dell'azienda, i metodi produttivi adottati e le date di validità per ogni attività, le date di emissione e scadenza del documento (massimo 36 mesi). Certificato di Conformità (CC): attesta per quali prodotti l'OB può rilasciare dichiarazioni di conformità (comunicare al cliente che il prodotto è biologico o in conversione) e/o etichettare prodotti biolo biogici/in conversione/ con ingredienti, previa autorizzazione delle etichette da parte dell'OdC. Programmi Annuali di Produzione (PAP): entro il 31 gennaio di ogni anno devono essere presentati i Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV), di Produzione Zootecnica (PAPZ), dell'Acquacoltura (PAPA), delle Preparazioni (PAP) e delle Importazioni (PAI) inserendoli sulla piattaforma SIB/SIAN; ogni variazione significativa al programma dovrà essere comunicata entro 30 gg.

Tematica	Rif. Norm.	Azioni
2.2 - Attestati e certificazioni	Reg. Ce 834/07-art.29 Reg. Ce 889/08-art.68 DM 18354/09-art. 9.3	L'azienda in regola con il controllo, oltre al DG e al CC, previsti dal regolamento, può richiedere l'emissione delle seguenti certificazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Attestato di idoneità aziendale con il dettaglio delle attività, appezzamenti –allevamenti – etc., rilasciato ai sensi di alcune normative regionali per la concessione dei contributi nell’ambito dei PSR.
2.3 - Mantenimento della certificazione	Reg. Ce 889/08-art.63/65/66/67/72/85/86 DM. 18321/12-art.2/3/4 DR A07466/13	Per il mantenimento della validità della certificazione l’OB ha i seguenti obblighi: <ul style="list-style-type: none"> • rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di produzioni biologiche; • conservare ed aggiornare i documenti (registri aziendali, contabilità di magazzino e finanziaria), elenco fornitori e clienti, etc.; • comunicare i PAP annuali e le loro variazioni tempestivamente e comunque non oltre 30 gg; • conservare tutta la documentazione pertinente per almeno 5 anni; • garantire ai tecnici ispettori il libero accesso alla azienda, alla contabilità aziendale e allo svolgimento di campionamenti; • comunicare il declassamento o, se del caso, garantire il ritiro dei prodotti non conformi e il rispetto delle sanzioni comminate dall’OdC; • rispettare i termini contrattuali stipulati con l’OdC. <p>La verifica di sorveglianza, almeno annuale, dell’OdC attraverso visita completa dell’azienda e, se programmato o necessario, con prelievo di campioni, ha lo scopo di monitorare il rispetto di tali prescrizioni e documentarne l’esito. In base ad una valutazione del rischio delle attività svolte dall’azienda, possono essere previste verifiche aggiuntive e/o straordinarie, anche mirate a specifiche attività. L’OdC deve garantire almeno il 5% di campionamenti presso gli operatori controllati e lo svolgimento di visite a sorpresa.</p>
2.4 - Il sistema di controllo	Reg. Ce 834/07-art.27 Reg. Ce 889/08-CAPO 9 UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012 – RT 16 DM 18354/09 DM 15962/13 L.R. 21/98	Il MiPAAF controlla e coordina l’attuazione della normativa comunitaria in materia di produzione biologica, autorizza gli OdC e svolge attività di vigilanza in coordinamento con Regioni e Province autonome. ACCREDIA, ente unico nazionale, accredita e sorveglia gli OdC quali organismi di certificazione di prodotti e servizi. In Regione Lazio, ARSIAL, nell’ambito del Programma Nazionale di Vigilanza proposto dal CNV, predispone un programma annuale di vigilanza sugli OdC attivi nel territorio regionale e, a conclusione dell’attività, redige un resoconto che invia alla Regione e al MiPAAF. Gli OdC sono incaricati di una funzione pubblica di controllo e certificazione sulle produzioni biologiche e, sulla base di una valutazione del rischio nell’attuazione della produzione biologica delle singole aziende, effettuata sulla base di un Regolamento Tecnico di ACCREDIA, essi: <ul style="list-style-type: none"> • verificano l'idoneità del processo produttivo adottato, la coerenza delle registrazioni aziendali, dei documenti di tracciabilità e certificazione dei prodotti e/o mezzi tecnici utilizzati, effettuano bilanci di massa per verificare quantità prodotte e prodotti commercializzati, autorizzano e verificano le etichette aziendali e le dichiarazioni di conformità emesse dalle aziende per i prodotti certificati, effettuano campionamenti e analisi di conformità di prodotti, mezzi tecnici, materie prime, coltivazioni, etc.; • comunicano alle autorità competenti lo stato della certificazione per ogni operatore e, tempestivamente, eventuali non conformità rilevate sugli operatori e le relative sanzioni, che vengono comunicate anche a tutti gli altri OdC; • annualmente comunicano il piano di controllo e la relazione di attività al MiPAAF e alle Regioni e Province autonome. <p>Le attività di controllo e sorveglianza sono rendicontate annualmente da ICQRF, nell’ambito della relazione annuale al Piano Nazionale Integrato (PNI) dei controlli ufficiali, coordinato dal Ministero della Salute ai sensi del Reg. 882/04 e pubblicati sul sito: www.salute.gov.it</p>

Sez. 3 - GESTIONE TECNICA - Produzioni vegetali

Fase	Rif. Norm.	Azioni	Documenti/Registrazioni
3.1 - Gestione del suolo	Reg. Ce 834/07- art.12 Reg. Ce 889/08- art.3/4	<p>Il metodo di produzione biologico quale sistema agricolo sostenibile ha come principale obiettivo quello di preservare e valorizzare le risorse naturali. Nella gestione del suolo, esso deve quindi mirare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al mantenimento e potenziamento della fertilità del terreno, attraverso lavorazioni che evitano il rivoltamento del terreno, lo arieggiano senza polverizzarlo, e ne preservano lo strato fertile; • a prevenire la compattazione e l'erosione del suolo, disponendo le opportune sistemazioni idraulico agrarie per la regimazione delle acque superficiali e profonde; • al mantenimento di una copertura continua del suolo attraverso una idonea successione colturale, la consociazione tra coltivazioni, l'esecuzione di sovesci o la pacciamatura con residui vegetali o con altri materiali naturali o biodegradabili; • al recupero del legume tra coltivazioni e allevamenti attraverso pratiche di fertilizzazione con sostanza organica adeguatamente compostata, meglio se proveniente dall'azienda o da aziende limitrofe, oppure tramite l'utilizzo dei preparati biodinamici; • incrementare la sostanza organica nel suolo, con tecniche di fertilizzazione, prediligendo il concime naturale compostato. 	<p><i>Piano delle misure concrete e precauzionali ai sensi dell'art. 63 del Reg. Ce 889/08 (PMP); PAP; Piano delle rotazioni pluriennale.</i></p>
3.2 - Protezione dell'ambiente	Reg. Ce 834/07- art.12	<p>Il metodo di produzione biologico, avendo il duplice obiettivo di preservare le risorse naturali e produrre alimenti sani, deve prendere in esame almeno i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la valutazione dei confini e l'identificazione di quelli a rischio di contaminazione; in tali casi, dovranno essere previste barriere e/o fasce di rispetto e, nel caso, la raccolta separata dei prodotti; • la verifica dell'assenza di altre fonti inquinanti, acqua, aria, compost/reflui provenienti da impianti di trattamento residui di potatura verde urbano, o allevamenti a rischio, etc.; nei casi dubbi, è necessario accertare l'assenza di contaminanti; • ripristinare la biodiversità dell'agro-ecosistema attraverso la possibilità della coltivazione di specie/varietà differenti; il recupero o la realizzazione di siepi, macchie spontanee, specchi d'acqua, alberi sparsi, ossia aree che possano costituire un ricovero per organismi antagonisti; • evitare pratiche inquinanti o che determinano elevato consumo di risorse non rinnovabili. 	<p><i>PMP; Planimetrie catastali con evidenziati i confini a rischio di deriva.</i></p>

Fase	Rif. Norm.	Azioni	Documenti/Registrazioni
<p>3.3 - Conversione e produzione parallela</p>	<p><i>Reg. Ce 834/07-art.11/17</i> <i>Reg. Ce 889/08-art.36/40</i> <i>DM 18354/09-art.6.1/6.2 e ALL.III</i></p>	<p>Perché vegetali e prodotti vegetali siano considerati biologici, l'azienda deve completare il periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico; nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, almeno tre anni prima del primo raccolto.</p> <p>L'autorità regionale può riconoscere la riduzione del periodo di conversione, solo se l'azienda può documentare l'adozione di pratiche colturali conformi al regolamento anteriormente alla data di notifica, che resta comunque il limite massimo di retroattività del riconoscimento; la richiesta deve essere formulata da un tecnico abilitato e verificata dell'OdC, prima di essere sottoposto all'autorità regionale.</p> <p>Inoltre, laddove per garantire l'avvio o la continuità della produzione biologica a causa di vincoli climatici, geografici o strutturali, è necessario prevedere la coltura parallela in unità di produzione diverse, questa può essere autorizzata solo previa verifica delle misure precauzionali adottate, della temporaneità della deroga e della sua eccezionalità. Il regolamento elenca quattro specifiche situazioni: istituti di ricerca, progressiva conversione dell'azienda, produzione di sementi, gestione di pascoli. In tali casi, dovrà essere garantita la separazione delle produzioni, misure rafforzate di controllo e, nel caso, specifico piano di conversione quinquennale.</p>	<p><i>PAP</i> <i>PMP;</i> <i>Registro materie prime;</i> <i>Registro delle produzioni vegetali ai sensi dell'art. 72 del Reg. Ce 889/08;</i> <i>Registro aziendali;</i> <i>Piano di conversione quinquennale</i></p>
<p>3.4 - Gestione di unità produttive biologiche e non biologiche</p>	<p><i>Reg. Ce 889/08-art.73/79</i></p>	<p>La normativa consente anche di convertire al biologico solo parte dell'azienda purché essa sia costituita da unità ben distinte che vengono gestite unitariamente, e si garantisca la separazione di prodotti e mezzi tecnici; in ogni caso, è proibita la coltivazione contemporanea della stessa varietà o di varietà non facilmente distinguibili e/o l'allevamento della stessa specie con il metodo convenzionale e biologico. Nel caso sia ritenuto necessario prevedere l'azienda mista, si dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantire una gestione separata delle diverse unità produttive, <u>tutte comunque soggette a controllo;</u> • garantire l'assenza di contaminazione delle coltivazioni biologiche dalle pratiche convenzionali; • programmare la coltivazione nelle unità biologiche con varietà diverse e facilmente distinguibili rispetto alle varietà coltivate nelle unità condotte con metodo convenzionale; • garantire la separazione dei prodotti biologici e in conversione, da quelli convenzionali; • informare preventivamente l'OdC delle operazioni di raccolta dei prodotti. 	<p><i>PMP;</i> <i>Planimetrie catastali con confini a rischio ;</i> <i>Planimetri magazzini/aree condivise con evidenza delle delimitazioni</i> <i>Registro pulizia macchine/attrezi.</i></p>

Fase	Rif. Norm.	Azioni	Documenti/Registrazioni
<p>3.5 - Lavorazioni del terreno</p>	<p>Reg. Ce 834/07- art.12 Reg. Ce 889/08- art.3</p>	<p>Le lavorazioni devono garantire la conservazione e l'aumento della sostanza organica e la protezione del suolo, quindi occorre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitino la compattazione del terreno, utilizzando macchine non troppo pesanti, con pneumatici a bassa pressione o profilo largo, lavorando il terreno in condizioni di "tempera", per trovarsi nelle migliori condizioni secco-umido; • non venga praticato il rivoltamento dello strato attivo (oltre i 30 cm), che porta lo strato fertile e vitale del terreno a profondità tali che i processi vitali, inibiti dall'assenza di ossigeno, si bloccano, o peggio ancora creando la "suola di lavorazione" (indurimento del terreno sul quale scorre la lama orizzontale dell'aratro, che impedisce l'accumulo ed il passaggio di aria e acqua); • si preferiscano attrezzi ripuntatori (tipo ripper) che tagliano il suolo verticalmente garantendo drenaggio e arieggiamento, oppure erpici a dischi per un rivoltamento superficiale limitato; fino a tecniche di minimum tillage o di zero tillage; • si utilizzino sarchiatrici e erpici, che frantumano la crosta e ripristinano l'ossigenazione; • si adattino le tipologie di macchine utilizzate alle specifiche condizioni colturali (es. cantieri semoventi che svolgono più operazioni colturali per ridurre i passaggi colturali, macchine per lo schiacciamento delle colture allo scopo di avere una pacciamatura verde su cui coltivare, etc.) <p>Qualora le lavorazioni siano svolte da contoterzisti è necessario condividere questi criteri con i fornitori.</p>	<p>PMP; PAP; Piano rotazione pluriennale; Registro materie prime; Registro delle produzioni vegetali; Registro operazioni colturali; Qualifica fornitori.</p>
<p>3.6 - Rotazioni ed avvicendamenti</p>	<p>Reg. Ce 834/07- art.12 DM 18354/09 art.3.1 Comunicato MIPAAF 750/10 Circ. 12096/12</p>	<p>Sono pratiche importanti per la conservazione della fertilità del suolo, per il contenimento delle infestanti e delle avversità (fisiopatie, patogeni ed insetti) e per la stabilità delle rese produttive.</p> <p>L'avvicendamento colturale, nella tradizione agronomica, si basa sulla successione di colture depauperanti, miglioratrici e da rinnovo, che necessitano di lavorazioni e fertilizzazioni più accurate. Altro aspetto importante è la presenza di colture che abbiano funzione rinettante le infestanti, come ad esempio i prati pluriennali, o per specifici patogeni, come ad esempio alcune brassicacee. La rotazione standard prevista dalla normativa nazionale prescrive che una medesima coltura può tornare sullo stesso terreno dopo almeno due cicli colturali di colture diverse di cui almeno una leguminosa, anche se da sovescio. Inoltre vengono previste alcune deroghe per specifici ambienti e sistemi colturali. La normativa europea richiama i criteri generali, in Italia, si è preferito specificare le tipologie di rotazioni ammissibili, indicando alcune esemplificazioni e permettendo alcuni avvicendamenti tradizionali.</p> <p>Nella pratica biodinamica la rotazione viene impostata alternando colture da FRUTTO-FIORE-FOGLIA-RADICE, associando a questi un elemento, CALORE-LUCE/ARIA-ACQUA-TERRA, che indica il processo fisiologico cardine per l'ottenimento della coltura (la fruttificazione, la fioritura, la fotosintesi clorofilliana e la sintesi dei nutrienti e i processi di accumulo di questi negli organi di riserva). La scelta deve essere fatta mediando tra obiettivi produttivi e gestione dell'agro-ecosistema.</p>	<p>PMP; PAP; Piano rotazione pluriennale; Registro materie prime; Registro delle produzioni vegetali; Registro operazioni coltura.</p>

Fase	Rif. Norm.	Azioni	Documenti/Registrazioni
<p>3.7 - Consociazioni</p>	<p><i>Reg. Ce 834/07- art.12 DM 18354/09 art.3.1</i></p>	<p>Sono da preferire, poiché la contemporanea coltivazione di diverse colture sullo stesso appezzamento valorizza le complesse interazioni esistenti tra le piante, soprattutto nei confronti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del terreno: perché consociando piante con apparati radicali a diversa profondità si crea una migliore colonizzazione dei vari strati e colture con diverso ciclo colturale ottimizzano lo spazio ed il terreno viene sfruttato in maniera più equilibrata, la copertura di vegetazione rende il terreno meno soggetto ad un'infestazione massiccia di infestanti o a fenomeni erosivi; • della coltura: perché c'è una interazione positiva tra apparati radicali diversi, poiché le piante possono secernere essudati radicali che interagiscono, direttamente o indirettamente, sulla crescita e lo sviluppo delle altre colture (leguminose azotofissatrici), ma c'è anche protezione delle piante dai parassiti, poiché alcune piante, diversamente da altre, emettono sostanze che hanno un'azione repulsiva nei confronti di insetti dannosi per altre specie; inoltre, consociando colture a taglia bassa con altre a taglia alta, è possibile che le prime si avvantaggino dell'ombreggiamento provocato dalle seconde. <p>Le consociazioni devono essere valutate tenendo conto delle specie che si avvantaggiano della vicinanza di altre specie, perché occupano nicchie ecologiche diverse o perché hanno interazioni positive specifiche, viceversa, dovranno essere evitate tra colture appartenenti alla stessa famiglia, che hanno esigenze ecologiche simili o che presentano specifiche interazioni negative.</p>	<p><i>PMP; PAP; Piano rotazione pluriennale; Registro materie prime; Registro delle produzioni vegetali; Registro operazioni coltura.</i></p>

Fase	Rif. Norm.	Azioni	Documenti/Registrazioni
<p>3.8 - Gestione della fertilità e concimazione</p> <p>LINK UTILI: www.sian.it</p>	<p>Reg. Ce 834/07-art.12/16 Reg. Ce 889/08-art.3 e ALL. I DM 18354/09-art. 3.3/3.5</p>	<p>Il mantenimento o incremento della sostanza organica nel suolo, si può promuovere innanzitutto con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'incorporazione nel terreno di materiale organico o fertilizzanti autorizzati per l'agricoltura biologica; • l'impiego di leguminose o altri vegetali con apparato radicale profondo (sovescio); • l'uso di preparati, per migliorare le condizioni del terreno e/o la disponibilità di elementi nutritivi; • l'utilizzo di compost aziendale, anche attivato con preparati; • l'impiego di cover-crops, colture intercalari e lavorazioni superficiali. <p><u>Il compost</u> è il risultato di un processo biologico aerobico controllato, che porta alla produzione di una miscela di sostanze umificate, a partire da residui vegetali sia verdi che legnosi o anche animali, attraverso l'azione di batteri e funghi.</p> <p><u>Il sovescio</u>, è l'impianto di una coltura erbacea interrata, con funzione di fertilizzare la coltura che gli succede, con capacità di protezione del suolo (copertura) e della falda acquifera (colture che trattengono nitrati), con effetto sulla struttura del terreno (azione delle radici), con funzione biocida (proliferazione di microflora nel suolo, che previene lo sviluppo di microrganismi) ed emissione di essudati repellenti.</p> <p><u>I preparati biodinamici da cumulo e da spruzzo</u> sono sostanze naturali usate in dosi ridottissime previa dinamizzazione per i preparati da spruzzo (100/200 g/ha cornoletame, 4 g/ha corno silice) tal quali nel cumulo (1-2 cc di preparato per 10 mc di cumulo), per favorire la vita del suolo, lo sviluppo e la qualità delle piante e la salute degli animali. Stimolano l'autoregolazione dei sistemi biologici costituenti l'organismo agricolo, e sono fondamentali nell'agricoltura biodinamica. Possono essere acquistati da allestitori esperti oppure allestiti in azienda utilizzando organi vegetali, letame vaccino, quarzo e parti di essenze vegetali, interrando dentro corni di vacca o altri contenitori organici, per 6 mesi nel suolo, infine separati e conservati in contenitori ad hoc che ne mantengono le proprietà. E' necessario registrare specie, origine e quantità degli organi, luogo e data allestimento, interrimento e dissotterramento.</p> <p>In aggiunta si possono apportare prodotti ammessi per la fertilizzazione, solo se autorizzati secondo l'ALL. I del Reg. Ce 889/08; tipo e dose dipendono dalle esigenze dell'azienda, dall'attrezzatura disponibile e dai costi, ma anche dalla conoscenza del prodotto. La lista dei prodotti autorizzati per l'agricoltura biologica è disponibile sul sito del SIAN, alla sezione Consultazione Registro Fertilizzanti e Banca Dati Bio: Corroboranti. Le aziende possono stipulare accordi scritti di cooperazione per l'utilizzo di effluenti eccedentari provenienti da allevamenti biologici; in tal caso, il limite massimo, per la protezione delle acque dall'inquinamento dei nitrati non può superare i 170 kg di N per anno/ha di superficie agricola, calcolato sull'insieme delle unità di produzione coinvolte.</p> <p>In ogni caso, tale pratica deve essere documentata da un piano di fertilizzazione che valuta fabbisogni colturali e apporti con l'obiettivo di limitare al minimo le perdite nell'ambiente, soprattutto in funzione della tipologia di suolo e di vulnerabilità del territorio.</p>	<p>PMP; PAP; Registro materie prime; Registro delle produzioni vegetali; Registro operazioni colturali; Documenti fiscali di acquisto, ovvero Imballaggi/etichette; Dichiarazione All. XIII del Reg. Ce 889/08</p>

Fase	Rif. Norm.	Azioni	Documenti e registrazioni
<p>3.9 - Scelta varietale, semina e impianto</p> <p>LINK UTILI: www.scs.entecra.it</p>	<p>Reg. Ce 834/07-art. 9/12/22 Reg. Ce 889/08-art.45 DM 18354/09-art.7.5 e ALL. V e CAPO 7</p>	<p>La scelta varietale, così come la semina/trapianto e la densità di impianto, possono influire sia sulla resa che sulla risposta qualitativa della coltivazione. Sulla scelta varietale, oltre agli obiettivi di produzione, devono essere tenuti in considerazione la velocità di germinazione, la durata del ciclo, la capacità di accostamento, la resistenza alle avversità, la risposta alla concimazione e la capacità di adattamento.</p> <p>Le sementi ed il materiale di propagazione vegetativa impiegati per le colture erbacee od arboree devono provenire da agricoltura biologica e, se è documentata l'impossibilità di reperire materiale ottenuto con metodo biologico, si deve ottenere la deroga, prima di utilizzare seme convenzionale NON TRATTATO; sul sito http://scs.entecra.it/sementi_biologiche.htm è possibile visionare l'elenco delle ditte e richiedere la deroga.</p> <p>In effetti, a causa della limitata disponibilità di varietà/ibridi sperimentati per la coltivazione in biologico e prodotti in biologico, gli agricoltori bio sono costretti a coltivare varietà convenzionali selezionate per alti livelli di input e quindi non idonee in biologico; inoltre, le sementi convenzionali non trattate, non sempre sono disponibili. La predisposizione di una lista di orientamento varietale (stilata attraverso un quadriennio di prove che ha studiato il recupero di varietà antiche e/o locali e l'identificazione di cv e/o ibridi commerciali di ortive adatti alla coltivazione in bio), realizzata dai ricercatori del CREA nell'ambito del "Piano Sementiero per l'Agricoltura Biologica" (PNSB) è di importanza fondamentale ed è punto di partenza per l'introduzione del sistema informatizzato "Banca dati sementi biologiche" di supporto al reperimento di sementi certificate .</p> <p>Il Reg. Ce 834/07 vieta l'uso degli OGM (definiti dall'art.2 della DIR. 2001/18/CE) e di tutti i prodotti contenenti OGM, nell'intero sistema produttivo biologico; nel caso di acquisto di mezzi di produzione di origine convenzionale il produttore deve acquisire dal fornitore un'attestazione in cui risulti che i prodotti sono OGM FREE.</p>	<p>PMP; PAP; Registro materie prime; Registro delle produzioni vegetali; Registro operazioni colturali; Documenti fiscali di acquisto; Cartellini delle sementi e/o passaporto verde; Certificato di conformità/Etichette/Dichiarazione di conformità; Richiesta deroga ENSE; Risposta ENSE; Dichiarazione All.XIII ; Dichiarazione del fornitore che attesta l'assenza di trattamenti con prodotti fitosanitari non ammessi in agricoltura biologica.</p>

Fase	Rif. Norm.	Azioni	Documenti/Registrazioni
<p>3.10 - Controllo e gestione delle erbe infestanti</p>	<p>Reg. Ce 834/07-art.12 Reg. Ce 889/08-art.5 DM 18354/09-art.3.4</p>	<p>In agricoltura biologica e biodinamica le erbe spontanee devono essere controllate e gestite attraverso una delle seguenti pratiche, poiché è proibito l'uso di erbicidi di sintesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • azioni preventive: <ol style="list-style-type: none"> 1. pratiche agronomiche (rotazioni, consociazioni, pacciamature, inerbimento controllato, false semine, impiego di sementi ad elevata purezza, densità di semina, adeguata regimazione delle acque meteoriche e gestione irrigua); 2. inserimento di colture da sovescio rinettanti; 3. pulizia bordure e confini, con lavorazioni o pirodiserbo; 4. investimenti colturali dimensionati alle macchine operatrici a disposizione, per garantire tempestività di intervento; 5. utilizzo di sostanza organica matura, perché nella fase di maturazione l'innalzamento della temperatura crea devitalizzazione dei semi presenti; • interventi curativi: <ol style="list-style-type: none"> 1. interventi meccanici (sarchiatura, rinalzatura, estirpatura, trinciatura, strigliatura); 2. solarizzazione, ha effetto anche sulla devitalizzazione di alcune specie infestanti 3. pirodiserbo, si effettua con calore secco o umido, prodotto con diversi metodi tra cui onde elettromagnetiche, elettricità, vapore acqueo o energia termica, nelle varie forme di fiamma libera e raggi infrarossi. La tecnica di generazione del calore tramite fiamma diretta è la più diffusa. La sua azione è legata allo shock termico provocato sulle infestanti dal rapido passaggio della fiamma o di un'altra fonte di calore. E' un mezzo di lotta fisico privo di residui pericolosi per la salute umana e dall'impatto ambientale relativamente basso. Tra gli aspetti negativi sono da considerare la limitata efficacia nei confronti delle graminacee e, in genere, delle malerbe oltre lo stadio di 2-4 foglie, la pressione selettiva esercitata nei confronti delle specie tolleranti al trattamento termico, le difficoltà di utilizzazione delle attrezzature a fiamma in prossimità di piante utili sensibili o in presenza di vegetazione secca, i costi elevati d'esercizio e la ridotta capacità operativa. 	<p>PMP; PAP; Piano rotazione pluriennale; Registro materie prime; Registro delle produzioni vegetali ai sensi dell'art. 72 del Reg. Ce 889/08; Registro operazioni colturali.</p>

Fase	Rif. Norm.	Azioni	Documenti/Registrazioni
<p>3.11 - Interventi fitosanitari</p> <p>LINK UTILI: www.sian.it www.salute.gov.it</p>	<p>Reg. Ce 834/07- art.12/16 Reg. Ce 889/08- art.5 e ALL.II DM 18354/09- art.3.4/3.5 e ALL. I</p>	<p>La difesa delle colture si può effettuare attraverso <u>interventi indiretti</u> che creano condizioni sfavorevoli allo sviluppo di patogeni e parassiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • difesa agronomica, attuazione delle pratiche di fertilizzazione, inerbimento e diserbo meccanico, rotazione, consociazione, densità di semina e trapianto, regimazione delle acque, irrigazione, lavorazione del terreno e potatura, eliminazione dei residui colturali; • difesa genetica, in cui la scelta colturale deve preferire specie e varietà resistenti, che esprimono meccanismi di <i>resistenza diretta</i>, effetto sull'insetto dannoso, o <i>resistenza indiretta</i>, effetto sui nemici naturali; é comunque vietato l'uso di seme OGM; • equilibrio dell'agroecosistema, bisogna favorire le condizioni più adatte alla riproduzione e diffusione dei nemici naturali dei parassiti attraverso: la presenza di siepi, luoghi per nidificare, diffusione di predatori; preparati che stimolano la capacità di resistenza delle piante; • nella pratica biodinamica, l'uso dei preparati da spruzzo 500 e, in particolare, 501 hanno una diretta influenza nel potenziare le capacità di resistenza dell'agro-ecosistema e delle piante in particolare. <p><u>Gli interventi diretti</u>, sono giustificati dalla presenza di un pericolo o danno di entità tale da compromettere il risultato economico della coltura (soglia economica del danno), da determinare attraverso il:</p> <ul style="list-style-type: none"> • monitoraggio degli insetti, con trappole cromotropiche ed a feromone, per definire la soglia intervento; • solarizzazione, pratica diffusa per l'abbattimento dei parassiti terricoli; • ricorso ai prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica i cui principi attivi sono elencati nell'ALL. II del Reg. CE 889/08; resta fermo che i prodotti e le sostanze in elenco si possono usare solo se l'uso corrispondente è autorizzato nel quadro delle norme fitosanitarie nazionali. <p>La lista dei prodotti fitosanitari registrati in Italia e autorizzati in agricoltura biologica è disponibile nel sito del SIAN alla sezione Consultazione Banca Dati Fitofarmaci (http://www.sian.it/fitovis/) e Banca Dati BIO: prodotti fitosanitari e corroboranti; oltre alla Banca Dati Fitofarmaci del Ministero della Salute.</p> <p>Qualora le operazioni siano svolte da contoterzisti, questi devono essere informati delle prescrizioni e si devono adottare misure precauzionali per evitare contaminazioni: utilizzo di macchinari ed attrezzature dedicate o accuratamente pulite prima dell'utilizzo.</p>	<p>PMP; PAP; Registro materie prime; Registro delle produzioni vegetali; Registro operazioni colturali; Documenti fiscali di acquisto, che riportano l'autorizzazione del Ministero preposto; ovvero Imballaggi/etichette con l'autorizzazione del Ministero preposto; Dichiarazione All.XIII ; Qualificazione fornitori.</p>

Fase	Rif. Norm.	Azioni	Documenti/Registrazioni
<p>3.12 – Raccolta, magazzinaggio, e trasporto dei prodotti</p>	<p>Reg. Ce 834/07- art.16 Reg. Ce 889/08- art.30/31/35</p>	<p>Dalla raccolta sino alla consegna dei prodotti, le attività devono garantire assenza di contaminazione e/o miscelazione tra partite biologiche, in conversione e, soprattutto, non biologiche. Se tutte le unità di un’azienda agricola non sono dedite alla produzione biologica, l’OB deve adottare misure preventive per impedire mescolanza e garantire la loro identificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • raccolta differenziata nel tempo e/o nello spazio; • utilizzo di magazzini separati o se unico, aree con indicazioni del tipo di prodotti custoditi; • adeguata pulizia degli utensili e contenitori per la raccolta; <p>Se l’operazione di raccolta è effettuata con l’ausilio di contoterzisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo di macchinari ed attrezzature opportunamente pulite prima dell’utilizzo sulle colture biologiche. <p>Se gli appezzamenti aziendali presentano confini a rischio di deriva, procedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad una valutazione delle fasce di rispetto; • ad una raccolta differenziata lungo le fasce di rispetto; • garantire una costante identificazione dei lotti; • valutazione delle quantità e rese produttive, da comunicare preventivamente all’OdC. 	<p>PMP;PAP; Registro delle produzioni vegetali; Registro operazioni colturali; Qualifica clienti (DG/CC); Registro vendite; Documenti fiscali/Dichiarazioni di conformità/Etichette; Registro pulizie magazzino e cartelli identificazione aree;</p>
<p>3.13 - Tecniche di maturazione e conservazione</p>	<p>Reg. Ce 834/07- art.10/19</p>	<p>Divieto d’uso di sostanze chimiche di sintesi per anticipare la maturazione, per i trattamenti post-raccolta e per la conservazione, nonché l’uso di radiazioni ionizzanti a scopo conservativo.</p> <p>In generale, il regolamento prescrive nella preparazione dei prodotti che non è consentito l’impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perse nella trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti.</p>	<p>PMP; Registro materie prime; Registro delle produzioni vegetali; Registro operazioni colturali; Documenti fiscali, ovvero Imballaggi/etichette</p>
<p>3.14 - Ricevimento di prodotti da altre unità o da fornitori</p> <p>LINK UTILI: www.sian.it</p>	<p>Reg. Ce 834/07- art.9 Reg. Ce 889/08- art.33/34/69 All.XIII</p>	<p>Alla ricezione di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, bisogna effettuare e documentare la verifica della chiusura degli imballaggi e che ci sia conformità tra le informazioni figuranti sulle etichette/dichiarazioni di conformità e quelle riportate nei documenti di accompagnamento, per l’inequivocabile identificazione dei prodotti acquistati, prima del loro utilizzo.</p> <p>Preliminarmente alla ricezione delle merci è comunque necessaria la qualifica dei fornitori, siano essi produttori di mezzi tecnici, quali sementi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, etc, o produttori biologici. Nel caso, la verifica può essere fatta accedendo all’Elenco degli Operatori Biologici Italiani (www.sian.it/aBiologicoPubb/start.do) dove sono disponibili i documenti di certificazione delle aziende contenenti le informazioni sui prodotti che possono commercializzare come biologici e sulla dimensione delle diverse attività aziendali.</p> <p>Al fine di documentare il rispetto del divieto di utilizzo di qualsiasi materia prima o mezzo tecnico, che può essere commercializzata, come derivante o ottenuta da OGM, l’azienda deve acquisire dal venditore la dichiarazione attestante che i prodotti forniti non sono stati ottenuti o derivati da OGM.</p>	<p>PMP; Registro materie prime; Documenti fiscali di acquisto con verifica documentata; DG/CC; Dichiarazione All.XIII; Qualificazione fornitori con acquisizione DG/CC aggiornati</p>

Fase	Rif. Norm.	Azioni	Documenti/Registrazioni
3.15 - Imballaggio e trasporto dei prodotti	Reg. Ce 889/08- art.31	<p>Nelle operazioni di imballaggio e trasporto bisogna utilizzare solo imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere sostituito ed apponendo un'etichetta con le informazioni base, che possono essere contenute in un documento di accompagnamento. Nell'ipotesi di utilizzo di imballaggi, contenitori o veicoli aperti, il trasporto deve avvenire tra operatori assoggettati al regime di controllo e la merce deve essere accompagnata da dichiarazioni di conformità. I prodotti agricoli, se venduti direttamente o dopo l'eventuale condizionamento, sono messi in contenitori puliti e, dopo averli riempiti, vengono caricati sui mezzi di trasporto. In caso di sosta temporanea dei prodotti agricoli sui campi o sulle piazzole, devo essere protetti dal rischio di contaminazioni. Bisogna fare una pulizia adeguata dei mezzi di trasporto, prima di effettuare il trasporto.</p> <p>Il prodotto biologico sfuso e tra operatori della filiera, può essere ceduto solo ad operatori controllati a meno che non sia destinato ad un consumatore finale. A tale scopo è necessario che gli operatori biologici effettuino anche la qualifica dei clienti, soprattutto, con l'obiettivo di non rendere disponibile prodotto certificato ad operatori al di fuori del sistema di controllo. In tali casi il prodotto deve essere declassato a prodotto convenzionale.</p>	<p><i>PMP; Registro vendite; Documenti fiscali di vendita; DG e CC; Etichette/Dichiarazione di conformità; Qualificazione fornitori/clienti. Registro pulizia mezzi di trasporto</i></p>
3.16 - Trattamento non conformità	Reg. Ce 889/08- art.91 DM 15962/13	<p>L'operatore che ritenga o sospetti che un prodotto da lui ottenuto, preparato, importato, o consegnatogli da un altro operatore non sia conforme alle norme di produzione biologica, informa il proprio OdC e gli operatori interessati, avvia le procedure necessarie per eliminare da tale prodotto ogni riferimento al metodo di produzione biologico, per separare e identificare il prodotto stesso, nelle more della definizione della non conformità riscontrata. L'operatore ha l'obbligo di assicurare un sistema di registrazione che permetta la tracciabilità dei prodotti non conformi o non ammessi in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione e, la loro segregazione lungo tutta la filiera. Il prodotto può essere reinserito nel processo produttivo solo se è documentata la risoluzione delle non conformità sospettate. Nel caso di provvedimenti cautelativi e/o sospensioni provenienti dall'OdC, l'operatore deve attendere la chiusura delle verifiche entro i termini definiti dalla procedure di controllo dell'OdC. L'OdC deve garantire un controllo tempestivo per la chiusura delle non conformità rilevate entro il minor tempo possibile.</p> <p>Nel caso, l'operatore riceva un provvedimento sanzionatorio che sopprima la certificazione di partite di prodotto, deve provvedere ad informare tutti i clienti del declassamento dello stesso. La mancata informazione dei clienti, causa l'applicazione di provvedimenti sanzionatori di maggiore gravità.</p> <p>L'operatore biologico, è obbligato al richiamo/ritiro del prodotto venduto solo se la non conformità riscontrata è tale da comprometterne i requisiti igienico-sanitari definiti dalle norme sulla sicurezza alimentare; diversamente è obbligato a informare i clienti del declassamento del prodotto e a mantenere la documentazione comprovante l'avvenuta informazione.</p>	<p><i>Registro materie prime; Registro vendite; Registro reclami e non conformità</i></p>

Fase	Rif. Norm.	Azioni	Documenti/Registrazioni
<p>3.18 – Etichettatura dei prodotti</p>	<p>Reg. Ce 834/07 art. 23-26 Reg. Ce 889/08- art.57-58/62 DM 18354/09 art.8</p>	<p>I prodotti ottenuti conformemente alle normative, soggetti a controllo e certificazione ed elencati nel Documento Giustificativo o nell'allegato Certificato di Conformità dell'azienda, possono essere etichettati come prodotti biologici, previa autorizzazione delle etichette da parte dell'OdC.</p> <p>Le etichette dei prodotti biologici, oltre alle informazioni previste dalla normativa generale e settoriale, dello specifico prodotto, devono contenere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indicazione del termine <i>“biologico”</i> associato alla denominazione del prodotto, per prodotti, mono ingrediente o costituiti da almeno il 95% di ingredienti bio; oppure, per prodotti costituiti da prodotti della caccia o della pesca e da ingredienti biologici; con indicazione degli ingredienti bio; • esclusivamente indicazione degli ingredienti biologici, in tutti gli altri casi, con riferimenti alla percentuale di ogni singolo ingrediente, nelle stesse modalità di elencazione degli altri ingredienti; • il codice dell'OdC, che riporta lo stato di autorizzazione, il suffisso BIO e il numero identificativo; • in Italia è prevista l'indicazione del codice dell'operatore controllato, attribuito dall'OdC; • il LOGO comunitario associato alla dicitura <i>“Agricoltura UE”</i>, <i>“Agricoltura non UE”</i> o <i>“Agricoltura UE/non UE”</i> a seconda della provenienza degli ingredienti del prodotto; indicazione che può essere integrata dal paese di origine nel caso sia unico; LOGO e dicitura sono facoltativi per i prodotti provenienti da paesi extra-UE; il LOGO non può esser utilizzato per i prodotti in conversione, per i prodotti con ingredienti bio inferiore al 95% e per i prodotti contenenti derivati della caccia e della pesca; <p>Per i prodotti in conversione è prevista la dicitura <i>“prodotto in conversione all'agricoltura biologica”</i>.</p> <p>Tutte le informazioni previste per l'etichettatura dei prodotti biologici devono essere riportate nei documenti di accompagnamento e nelle dichiarazioni di conformità.</p> <p>Il prodotto biologico etichettato, può essere ceduto ad operatori controllati della filiera, oltre che ai punti vendita che vendono solo prodotti confezionati ed al consumatore finale. A tale scopo è necessario che gli operatori biologici effettuino anche la qualifica dei clienti, con l'obiettivo, soprattutto di non rendere disponibile prodotto certificato ad operatori al di fuori del sistema di controllo. In tali casi il prodotto deve essere declassato a prodotto convenzionale.</p>	<p><i>PMP; Registro vendite; Documenti fiscali di vendita; DG e CC; Etichette/Dichiarazione di conformità; Qualificazione fornitori/clienti. Registro reclami.</i></p>

